

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
PESOPIUMA APS CODICE FISCALE 93075920509 – P.IVA 02052900509 PER
L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE PER
L'ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S.**

Il giorno 16 del mese di agosto anno 2022, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea straordinaria dell'associazione Pesopiuma APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni richieste dall'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per completare l'iscrizione al registro.*

Alle ore 10 il Presidente dell'associazione Sig. Paolo Cioni dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. Luca Orsini. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. otto soci su un totale di otto iscritti e relaziona sulle modifiche richieste dall'Ufficio R.U.N.T.S. del Comune di Pisa con verbale di adeguamento statutario protocollo N. 0076533/2022 del 5 luglio 2022 per potersi iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci così come previsto per le modifiche statutarie all'art. 15 dell'attuale statuto. Il Presidente dà lettura del nuovo statuto composto da n. 17 articoli secondo le indicazioni del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) che contengono le correzioni richieste dall'ufficio R.U.N.T.S. agli articoli 3, 5, 10 e 16.

Dopo un breve dibattito il nuovo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e del nuovo statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Luce Orsi

Il Presidente

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO E PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

17 AGO. 2022

Registrato 1775 SERIE III

[Signature]

STATUTO DI ASSOCIAZIONE PESOPIUMA APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, art. 35 e seguenti, è costituita l'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE PESOPIUMA APS.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione non ha scopo di lucro, compie le proprie scelte e sviluppa le proprie attività in modo autonomo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Pisa Via Salemi n. 16.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopi dell'Associazione sono le seguenti attività di interesse generale così come individuate nell'art. 5 c.1 del D. Lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

 Per realizzare tali attività, l'Associazione si propone di:

- sviluppare la diffusione, la promozione, la produzione e la pratica del Teatro in ogni sua forma, aspetto, tradizione, sul territorio nazionale ed internazionale;
- sviluppare la diffusione, la promozione, la produzione e la pratica della Cultura sul territorio nazionale ed internazionale;
- valorizzare l'attività di formazione teatrale e artistica all'interno di strutture didattiche, Università, istituti pubblici e privati e ovunque essa possa avere utilità;
- occuparsi della produzione e gestione di eventi spettacolari e di eventi culturali;
- promuovere e gestire laboratori, seminari di formazione aperti al pubblico sul territorio locale, regionale, nazionale, europeo ed extra europeo;
- contribuire allo sviluppo culturale e artistico dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani;
- occuparsi di produzione e gestione di iniziative culturali, servizi ed attività socio-culturali atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, formazione e informazione, sensibilizzazione di soci e cittadini;
- diffondere e promuovere la drammaturgia, la narrativa e la poesia italiana e internazionale;
- collaborare con le municipalità, i teatri di tradizione e d'innovazione, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, i centri di produzione multimediale, i centri cinematografici, gli enti lirici e qualsiasi centro di produzione o promozione culturale, anche al fine di favorirne la diffusione;
- contribuire, attraverso iniziative mirate, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale con riguardo anche alle tradizioni locali, nazionali e internazionali.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione potrà svolgere la propria attività anche all'estero o avvalersi della collaborazione con strutture regionali, nazionali, internazionali, preposte agli scambi culturali tra i popoli.

Essa potrà altresì acquisire beni mobili e immobili da utilizzare per la propria attività ed eventualmente cederli; potrà assumere mutui passivi e stipulare ogni forma di finanziamento; potrà stipulare contratti di ogni tipo, purché non contrastanti con il fine istituzionale dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e si scioglierà e si potrà sciogliere per decisione dell'Assemblea straordinaria e per impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione si avvale della collaborazione di esperti e professionisti del settore e promuove la collaborazione con le altre associazioni culturali, di volontariato, di promozione sociale, sportive, ricreative, con musei, parchi archeologici, luoghi della cultura, centri sociali, gruppi teatrali, circoli che abbiano finalità analoghe.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

In caso di necessità l'Associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri soci fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che, avendone fatto domanda scritta al Consiglio direttivo, accettino gli articoli dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e s'impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

All'atto dell'adesione, il socio s'impegna al versamento della quota di tesseramento annuale e al rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasmissibile, non è rimborsabile e non è rivalutabile. Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi altresì i soci minorenni con il consenso di chi ne esercita la patria potestà.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto altresì all'accesso ai libri sociali e a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

Per i soci minorenni il voto potrà essere esercitato da chi ne detiene la potestà genitoriale.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle eventuali linee programmatiche emanate.

Il socio ha il dovere di versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 7 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il socio potrà recedere dall'Associazione in ogni momento in forma libera e incondizionata, dandone comunicazione scritta.

La perdita della qualità di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, per comportamento scorretto o quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione o alle persone che ne fanno parte.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, anche senza l'obbligo di preavviso ed a effetto immediato, e saranno ratificate dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 8 ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Le cariche sociali sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Si compone di tutti i soci iscritti nel Libro dei soci e in regola con il pagamento della quota sociale, ove prevista, ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata entro i termini indicati nell'art. 14 per l'approvazione del Bilancio o Rendiconto annuale e in prossimità della fine dell'anno, ma non oltre il 31 gennaio, per l'approvazione del Bilancio preventivo.



Pisa

Potrà inoltre essere convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un altro socio appositamente nominato, in caso di impedimento del Presidente.

L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno, l'orario d'inizio e la sede ove si terrà la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e/o rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il Bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il Rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla quota annuale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva il programma annuale dell'Associazione;
- approva eventuali Regolamenti dell'attività predisposti dal Consiglio Direttivo e su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci in prima convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le decisioni saranno valide con la maggioranza dei presenti qualunque sia il numero;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri compreso il Presidente, eletti tra le persone fisiche associate. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo potrà redigere un Regolamento interno che contenga le norme attuative della vita sociale dell'Associazione, ad integrazione del presente Statuto che rimane il riferimento normativo fondamentale, e che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il Rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- redige e presenta all'Assemblea il Bilancio consuntivo, il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico;
- delibera sull'ammissione dei soci come indicato all'art. 4 del presente Statuto;
- esclude i soci come indicato all'art. 7 del presente Statuto;
- cura la tenuta dei libri sociali dell'associazione obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

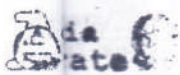
Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 IL PATRIMONIO

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote annuali associative e i contributi dei soci;
- gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, compreso l'eventuale avanzo di gestione;
- i contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti dallo Stato, da enti pubblici e privati e/o da persone fisiche le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;



Direzione Provinciale di Pisa
Ufficio Provinciale di Pisa

I redditi del patrimonio e ogni altro provento compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione ha il divieto di distribuire a soci, consiglieri o collaboratori, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita e all'atto del suo scioglimento.

La partecipazione sociale non può in alcun modo essere collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale. Pertanto i soci che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

Art. 14 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con Assemblea straordinaria come previsto all'art. 10 del presente Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.



Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea come previsto all'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di devoluzione del patrimonio agli Ets da essa individuati.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

I Soci:

Paolo Cioni

Cristina Gardumi

Luca Orsini

Paolo Giommarelli

Alice Bachi

Valerio Cioni

Daniele Bonanni

Simone De Varti

Paolo Cioni
Cristina Gardumi
Luca Orsini
Paolo Giommarelli
Alice Bachi
Valerio Cioni
Daniele Bonanni
Simone De Varti